

Legge regionale 18 maggio 2026, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 20.05.2026)

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 9/2000, le parole: *“della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”* sono sostituite dalle seguenti: *“del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) di seguito Codice”*.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 2 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole: *“fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), del Codice”*;

b) al comma 3, le parole: *“dall'articolo 6, commi 1 e 2 della L. 225/1992 e dal D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal Codice”*;

c) al comma 5, le parole: *“del Corpo Forestale dello Stato”* sono sostituite dalle seguenti: *“del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari”*.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 3 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice”*;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice”*;

c) alla lettera b bis) del comma 2, le parole: *“di evento di interesse regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e), del Codice o all'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Codice”*;

d) al numero 1) della lettera c) del comma 2, le parole: *“dai*

provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del D.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 225/1992” sono sostituite dalle seguenti: *“in relazione agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice”*.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 9/2000, le parole: *“all'articolo 14 della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 9 del Codice”*.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 6 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: *“dall'articolo 15 della L. 225/1992, dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'articolo 12 del Codice”*;

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: *“di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“previste dall'articolo 12 del Codice”*.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 8 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: *“ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a) numero 2 del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice”* e le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice”*;

b) la lettera e) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“e) a seguito degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, nella dichiarazione da parte del Presidente della Giunta regionale dello stato di emergenza regionale secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 9, del Codice, determinandone durata ed estensione territoriale. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione;”;

c) dopo la lettera e) del comma 2, è inserita la seguente:

“e bis) a seguito degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice, il Presidente della Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza nazionale secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 1, del Codice;”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 10 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice”*;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. A seguito della dichiarazione dello stato di

emergenza regionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), il Presidente della Giunta regionale o suo delegato può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme statali e dell'Unione europea. Le ordinanze sono specificamente motivate e indicano espressamente le norme regionali a cui si intende derogare.”.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 9/2000, le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice”*.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2000)

1. All'articolo 14 della l.r. 9/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: *“all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, nonché per l'attuazione degli interventi a essa demandati”*;

b) al comma 2, le parole: *“del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”*;

c) al comma 3, le parole: *“all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. 112/1998”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice”*.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 9/2000)

1. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 9/2000, è sostituita dalla seguente:

“j) il comando regionale del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;”.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 9/2000, le parole: *“all'articolo 11 della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 13 del Codice”*.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 9/2000, le parole: *“all'articolo 2, lettere b) e c) della L. 225/1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice”*.

Art. 13.

(Abrogazioni alla l.r. 9/2000)

1. Gli articoli 18 e 24 della l.r. 9/2000, sono abrogati.

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

(Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: *“di cui all'articolo 9 della l. 132/2016”* sono inserite le seguenti: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA),”*.

2. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 4, sono aggiunte le parole: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA”*.

3. Al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: *“raggiungimento dei LEPTA”* sono inserite le seguenti: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA,”*.

4. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 9, sono aggiunte le parole: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA”*.

5. Al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: *“di cui all'articolo 27”* sono inserite le seguenti: *“anche con riferimento alle attività svolte, ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti per i livelli LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati”*.

6. Al comma 1 dell'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea, è sostituito dal seguente:

“1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla l. 132/2016, le entrate di ARPAL sono costituite da:”;

b) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“a) una quota del fondo sanitario regionale a essa destinata annualmente dalla Regione, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) definiti nel programma annuale di cui all'articolo 27, comma 3;”;

c) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

“d) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;”;

d) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

“e bis) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.”

7. Al comma 1 dell'articolo 26 bis, dopo le parole: *“nel rispetto dei LEPTA”* sono inserite le seguenti: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA,”*.

8. All'articolo 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: *“nel rispetto dei LEPTA”* sono inserite le seguenti: *“, ivi compresi i LEPTA riconducibili ai LEA,”* e dopo le parole: *“nei diversi settori di intervento”* sono inserite le seguenti: *“ivi compresi quelli correlati agli obiettivi di prevenzione collettiva, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati”*;

b) alla fine del comma 3, è aggiunto il periodo: *“Il programma annuale contiene un'apposita sezione in cui, in coerenza con i documenti di programmazione, è rappresentato il collegamento tra fonti di finanziamento e impieghi, evidenziando in particolare il collegamento tra i costi preventivati e le attività programmate LEPTA riconducibili ai LEA.”*;

c) al comma 4, le parole: *“entro il 30 novembre”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento”*.

9. Per l'esercizio finanziario 2026 la quota di fondo di cui

all'articolo 26, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2006, come modificata dal comma 6, lettera b), del presente articolo, è determinata nell'importo massimo di euro 23.000.000,00.

10. All'attuazione del comma 9, per l'anno 2026, si provvede mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/2024, le parole: "quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi realizzati a seguito dell'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione della seconda fase dell'opera, fino al totale del valore del contributo medesimo" sono soppresse.

Art. 16.

(Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 24 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)))

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 19/2025, è inserito il seguente:

"Articolo 4 bis

(Disposizioni in materia di ristrutturazione del debito regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), per l'anno 2026, ad avviare operazioni di rinegoziazione, anche mediante sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento, dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie."

Art. 17.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.